

CAMERA DEI DEPUTATI N. 721

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **TURCHI** e **GHISLANDI**

Annunziata il 23 luglio 1949

Abolizione della competenza del Comitato interministeriale dei prezzi in materia di determinazione delle tariffe dei servizi pubblici in concessione o in gestione diretta dei Comuni o di altri Enti pubblici territoriali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Col decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, istitutivo del Comitato interministeriale dei prezzi e dei Comitati provinciali per il riordinamento e la disciplina dei prezzi fu attribuita al Comitato interministeriale dei prezzi, la facoltà di disciplinare i prezzi dei servizi pubblici per la fornitura di acqua, energia elettrica e gas e per i trasporti di persone e di cose gestiti da Enti autonomi provinciali, comunali o consorziali, società o privati, per i quali era già in vigore il regime di blocco di cui al regio decreto-legge 5 ottobre 1936, numero 1746, con successive modifiche. Avvelendosi di tale facoltà il C.I.P. procedette a continue revisioni di tariffe, in un primo periodo con il limitato obiettivo di adeguarle alle aumentate spese di esercizio, secondo le direttive fissate dalla circolare n. 2 del 14 aprile 1945, dello stesso Comitato, con la quale, all'articolo 6, si stabiliva che nell'aumento delle tariffe dei pubblici servizi (acqua, gas, elettricità, trasporti, telefoni e radio), doveva tenersi conto soltanto degli effettivi aumenti intervenuti nelle spese inerenti all'esercizio, escludendo: a) i dividendi od altre remunerazioni al capitale; b) le quote di ammortamento finanziario; c) gli aumenti per gli emolumenti al Consiglio d'Amministrazione; d) i danni di guerra.

Ma tali direttive non furono più osservate nelle successive revisioni, in quanto furono riconosciute quote per ammortamenti, per spese in conto capitale ed infine per dividendi e remunerazioni al capitale; il che portò in alcuni casi ad una vera e propria corsa agli aumenti. Basti ricordare che talune tariffe hanno raggiunto il livello di oltre 60 volte l'anteguerra.

Si è così attuato il passaggio dal regime del prezzo politico ad un regime di prezzo economico.

Sebbene il costo dei servizi pubblici in concessione o in gestione diretta dei Comuni, vari da azienda ad azienda, in relazione ai diversi sistemi di esercizio e si tratti di aziende che normalmente esauriscono la loro attività in sede locale, il Comitato interministeriale dei prezzi avocò a sé il potere di disciplinare tali prezzi su scala nazionale, lasciando limitatissime facoltà ai Comitati provinciali, per quanto gli articoli 4 e 7 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, stabilissero il principio della competenza degli organi provinciali a disciplinare i prezzi provinciali e locali.

Ne è derivato che le tariffe, anziché essere adeguate ai costi effettivi delle singole aziende, sono state determinate sulla base di costi medi desunti da esercizi industriali ipotetici,

senza preciso riferimento agli esercizi effettivi delle aziende, creandosi in tal modo sperequazioni stridenti fra le diverse aziende e prezzi che non hanno alcuna corrispondenza con le spese effettive.

Il sistema finora adottato presenta inoltre il grave inconveniente di escludere i comuni dalla determinazione delle tariffe dei pubblici servizi e di essere di applicazione automatica, per cui, mentre può darsi un intervento del comune per correggere a posteriori, in sede di applicazione, le tariffe fissate dal Comitato interministeriale dei prezzi, là dove i servizi sono in gestione diretta, nessun intervento è consentito là dove il servizio è dato in concessione.

Ma la concessione all'industria privata non muta né la natura del servizio né il carattere della impresa pubblica, giacché il privato concessionario agisce per delegazione del comune in conformità di una convenzione attraverso la quale il comune assicura il raggiungimento delle finalità di pubblico interesse, assoggettando, con apposite clausole, l'attività del privato a determinati vincoli e limitando la sua libertà in materia di prezzi.

Se pertanto il comune in virtù, sia pure dei principi generali che regolano la concessione dei servizi pubblici, che delle specifiche norme contenute nelle convenzioni, ha il potere-dovere di dettare le norme per la determinazione delle tariffe, non può ad esso negarsi il diritto di intervenire nell'analisi di tutti gli elementi di costo e nel processo di determinazione del prezzo.

Ma anche a voler prescindere dagli inconvenienti cui dà luogo l'attuale sistema di determinazione delle tariffe dei servizi pubblici, il sistema stesso appare manifestamente superato dal nuovo indirizzo di politica econo-

mica adottato dal Comitato interministeriale dei prezzi.

Tale nuovo indirizzo svuota di pratico contenuto la funzione stessa del Comitato interministeriale dei prezzi e dei Comitati provinciali dei prezzi, mentre la finalità di impedire, attraverso l'accertamento dei costi effettivi, qualsiasi aumento speculativo delle tariffe dei pubblici servizi, può essere raggiunta, con maggiore aderenza alle situazioni locali, dall'Ente pubblico territoriale, il quale già esplicava la stessa funzione regolatrice in regime di concessione.

D'altra parte, superata la fase della determinazione delle tariffe con criteri politici validi per tutto il territorio nazionale e che — entro certi limiti — prescindevano da particolari analisi di costi, la sovrapposizione di un organo dell'Amministrazione centrale alle singole Amministrazioni locali assume l'aspetto di un eccesso di potere e può qualificarsi come una illegittima invasione della sfera di attribuzioni delle Amministrazioni locali.

La presente proposta di legge è diretta a sottrarre alla competenza del Comitato interministeriale dei prezzi e dei Comitati provinciali dei prezzi la determinazione delle tariffe dei servizi pubblici in concessione o in gestione diretta dei comuni o di altri enti pubblici territoriali, non solo allo scopo di ovviare gli inconvenienti pratici dell'attuale sistema di determinazione delle tariffe, ma anche allo scopo di restituire alle Amministrazioni locali le loro specifiche attribuzioni in quella notevole parte della loro attività che si esplicava nella soggetta materia, essendo venute meno le ragioni contingenti che determinarono la regolamentazione tuttora in vigore. La raccomandiamo alla vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È soppressa ogni competenza del Comitato interministeriale dei prezzi e dei Comitati provinciali dei prezzi, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, e successive modificazioni, in materia di determinazione delle tariffe dei pubblici servizi gestiti direttamente (gestione in economia, o attraverso aziende autonome) o in concessione da comuni, consorzi di comuni e provincie.